

## proposta di atto amministrativo n. 7/05

a iniziativa della Giunta regionale  
*presentata in data 13 settembre 2005*

—————

MODIFICHE AL PIANO REGIONALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI  
APPROVATO CON DELIBERA CONSILIARE 15 DICEMBRE 1999, N. 284  
LEGGE REGIONALE 28 OTTOBRE 1999, N. 28

—————

## IL CONSIGLIO REGIONALE

Premesso che:

il d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 "Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CEE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio", all'articolo 22 prevede che le Regioni, sentite le province e i comuni, predispongano i piani regionali per la gestione dei rifiuti;

la l.r. 28 ottobre 1999, n. 28 "Disciplina regionale in materia di rifiuti. Attuazione del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22", agli articoli 14 e 15 ha definito il sistema regionale della pianificazione e programmazione del ciclo dei rifiuti definendone gli indirizzi e le modalità per il perseguimento delle finalità prefissate, al fine di costituire un sistema regionale organico, territorialmente autosufficiente e funzionalmente integrato;

l'articolo 16, comma 2, della l.r. 28/1999 stabilisce che le modifiche e gli aggiornamenti dello stesso siano approvati dal Consiglio regionale, secondo le disposizioni della l.r. 5 settembre 1992, n. 46;

l'articolo 16, comma 2, della l.r. 28/1999 stabilisce, inoltre, che la Giunta regionale presenti al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione del piano;

Rilevato che:

il piano regionale per la gestione dei rifiuti è stato approvato con deliberazione consiliare 15 dicembre 1999, n. 284;

la Giunta regionale, con l'adozione della deliberazione 16 dicembre 2003, n. 1748, ha approvato e trasmesso al Consiglio regionale la relazione sullo stato di attuazione del piano regionale per la gestione dei rifiuti;

Ritenuto necessario, sulla base delle indicazioni emerse dallo studio condotto per verificare lo stato di attuazione del piano, procedere all'aggiornamento e modifica dello stesso, relativamente a quanto concerne il paragrafo 3.3.3, punto 5. Impianti di combustione ed il paragrafo 3.4.1 Veicoli a motore fuori uso, rispettivamente, per garantire le prestazioni in materia di raccolta differenziata e prevenzione della produzione dei rifiuti nei singoli ATO e per adeguare il piano alle recenti disposizioni nazionali, in materia di gestione dei veicoli a fine vita, disposte con il d.lgs. 209/2003;

Esaminata la relazione sullo stato di attuazione del piano regionale di gestione dei rifiuti (allegato A alla delibera di Giunta regionale n. 1748/2003) e le relative considerazioni conclusive circa le possibili azioni integrate da intraprendere per rispondere alle urgenze emerse dallo studio;

Vista la proposta della Giunta regionale;

Visto il parere favorevole di cui all'articolo 16, comma 1, lettera d), della l.r. 15 ottobre 2001,

n. 20 in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità del Dirigente del servizio aree naturali protette e ciclo dei rifiuti, nonché l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può comunque derivare un impegno di spesa a carico della Regione, resi nella proposta della Giunta regionale;

Visto l'articolo 21 dello Statuto regionale;

## D E L I B E R A

1) di modificare il piano regionale per la gestione dei rifiuti, approvato con deliberazione consiliare 15 dicembre 1999, n. 284 come segue:

a) sostituire al paragrafo 3.3.3 il primo e il secondo periodo del punto 5. Impianti di combustione, con il seguente testo:

"Fino al raggiungimento del livello di raccolta differenziata del 35 per cento, non è ammessa, sul territorio dei singoli ATO ai quali si riferisce la citata prestazione, la realizzazione e l'esercizio di nuovi impianti di smaltimento rifiuti tramite termidistruzione, di nuovi impianti dedicati al recupero energetico dei rifiuti, nonché l'aumento delle potenzialità degli stessi impianti già esistenti. Il livello di raccolta differenziata raggiunto nell'ATO dovrà essere certificato dall'ARPAM e sarà ritenuto valido nel caso in cui sia contemporaneamente rilevata dalla stessa Agenzia, nell'ATO di riferimento ed in ognuno negli ultimi due anni, una diminuzione della produzione dei rifiuti, ovvero un aumento della stessa contenuto entro la percentuale di incremento media annua nazionale.

Sono esclusi da tale limitazione:

- 1) il recupero energetico del biogas derivante da processi di fermentazione e da scarica;
- 2) la conversione di impianti esistenti e funzionanti a combustibili tradizionali, in impianti che utilizzano C.D.R. (combustibile da rifiuto) con recupero energetico, senza aumento della potenzialità degli impianti stessi;
- 3) l'utilizzo dei rifiuti derivanti dalla lavorazione del legno come combustibile o come altro mezzo per produrre energia, soltanto nel caso in cui i rifiuti provengono dallo stesso ciclo produttivo che utilizza direttamente l'energia ottenuta, compresa la ristrutturazione tecnologica di impianti che operano in regime di recupero energetico dei propri scarti della lavorazione del legno;
- 4) la realizzazione di impianti destinati allo smaltimento dei rifiuti cimiteriali o di determinate categorie di rifiuti soggetti a

disposizioni particolari, di cui al comma 1 dell'articolo 1 del d.lgs. 22/1997.

La Regione controlla l'attuazione della pianificazione regionale e provinciale di settore tramite il tavolo tecnico istituzionale previsto dal piano regionale per la gestione dei rifiuti.

Sulla base dei dati e delle elaborazioni forniti dall'ARPAM e dagli Osservatori provinciali, tenuto conto degli obblighi stabiliti in materia di raccolta differenziata, nonché

di quelli derivanti dall'articolo 5 del d.lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 e dalle previsioni del piano energetico ambientale regionale, la Regione valuterà, nell'ottica di una gestione integrata del ciclo dei rifiuti, la possibilità di realizzare impianti per lo smaltimento e/o il recupero energetico dei rifiuti, in rapporto alle loro caratteristiche tecniche ed alle tecnologie disponibili.”.

- b) sopprimere tutto il paragrafo 3.4.1 denominato Veicoli a motore fuori uso.